

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un abbandono progressivo dell'energia nucleare»

del 23 marzo 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare «Per un abbandono progressivo dell'energia nucleare», depositata il 1° ottobre 1987¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 aprile 1989²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 1° ottobre 1987 «Per un abbandono progressivo dell'energia nucleare» è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 24quinquies cpv. 3-5 (nuovi)

³ In Svizzera, non possono essere messi in esercizio ulteriori impianti che servono a produrre energia nucleare o alla lavorazione di combustibili nucleari. Gli impianti esistenti non possono essere rinnovati. Devono essere spenti il più presto possibile.

⁴ Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di corrente elettrica, Confederazione e Cantoni provvedono affinché l'energia elettrica sia economizzata, meglio sfruttata e prodotta in modo compatibile con la protezione dell'ambiente. I nuovi impianti di centrali elettriche non devono recare pregiudizio ai corsi d'acqua e ai laghi naturali, né ai paesaggi degni di protezione.

⁵ Per il medesimo scopo, la Confederazione promuove la ricerca, lo sviluppo e lo sfruttamento di impianti energetici decentralizzati e compatibili con la protezione dell'ambiente.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

¹⁾ FF 1988 I 92

²⁾ FF 1989 II 1

Legge sulla cittadinanza

Modificazione del 23 marzo 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 29 settembre 1952²⁾ su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza [LCit]), è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale,
...

Art. 1 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ È cittadino svizzero dalla nascita:

- a. il figlio, i cui genitori sono uniti in matrimonio e dei quali uno almeno è cittadino svizzero, salvo restando quanto disposto dall'articolo 57a;

² Il minorenni straniero, il cui padre è cittadino svizzero e sposa successivamente la madre, acquista la cittadinanza svizzera come se l'acquisto fosse avvenuto con la nascita.

Art. 2 e 3

Abrogati

Art. 4

¹ Il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero.

² Se ambedue i genitori sono svizzeri, il figlio acquista:

- a. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre, se i genitori sono uniti in matrimonio;

Cittadinanza
cantonale
e attinenza
comunale

¹⁾ FF 1987 III 245

²⁾ RS 141.0

b. la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre, se i genitori non sono uniti in matrimonio.

³ Il minorente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre quando questi sposa la madre o diventa cittadino svizzero durante il matrimonio. Perde simultaneamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale della madre.

⁴ Se dei coniugi stranieri sono naturalizzati in luoghi diversi, la moglie acquista anche la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito.

Art. 7 cpv. 2

Abrogato

Art. 8

Per annullamento del rapporto di filiazione

Se è annullato il rapporto di filiazione con il genitore che gli ha trasmesso la cittadinanza svizzera, il figlio la perde, salvo che con la perdita diventi apolide.

Art. 9

Abrogato

Art. 13 cpv. 1 e 5

¹ L'autorizzazione è concessa dall'Ufficio federale di polizia.

⁵ L'Ufficio federale di polizia può revocare l'autorizzazione prima della naturalizzazione qualora venga a conoscenza di fatti che, se fossero stati precedentemente noti, ne avrebbero motivato il rifiuto.

Art. 14

Idoneità

Prima del rilascio dell'autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se:

- a. si è integrato nella comunità svizzera;
- b. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
- c. si conforma all'ordine giuridico svizzero;
- d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 15 cpv. 2, 3 e 4

² Nel calcolo dei dodici anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra dieci e vent'anni compiuti è computato due volte.

³ La domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni dei capoversi 1 e 2, purché l'altra abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

⁴ I termini previsti nel capoverso 3 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.

Art. 17

Abrogato

Art. 18

Principio

La reintegrazione presuppone che il richiedente:

- a. soddisfa le condizioni previste nell'articolo 21 o 23;
- b. ha vincoli con la Svizzera;
- c. non ne è manifestamente indegno; e
- d. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 19 e 20

Abrogati

Art. 21

Perenzione
in seguito
a nascita
all'estero

¹ Chiunque ha omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione secondo l'articolo 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.

² Il richiedente, se risiede in Svizzera da tre anni, può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine.

Art. 22

Abrogato

Art. 23

Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza

Chiunque è stato svincolato dalla cittadinanza svizzera può presentare una domanda di reintegrazione dopo un anno di residenza in Svizzera.

Art. 24

Effetto

Con la reintegrazione, il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che ha avuto da ultimo.

Art. 25

Competenza

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.

Art. 26

Principio

¹ La naturalizzazione agevolata secondo l'articolo 27 è concessa se il richiedente:

- a. si è integrato nella comunità svizzera;
- b. si conforma all'ordine giuridico svizzero;
- c. non compromette la sicurezza interna od esterna della Svizzera.

² Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano per analogia alle domande secondo gli articoli da 28 a 31.

Art. 27

Coniuge di un cittadino svizzero

¹ Il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera;
- b. vi risiede da un anno; e
- c. vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero.

² Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.

Art. 28

Coniuge di uno Svizzero dell'estero

¹ Il coniuge straniero di un cittadino svizzero che vive o è vissuto all'estero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. vive da sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero;
- e
- b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

² Il richiedente acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del coniuge svizzero.

Art. 29 cpv. 4

⁴ I capoversi 1 e 3 si applicano per analogia allo straniero che ha perso la cittadinanza svizzera per annullamento del rapporto di filiazione con il genitore svizzero (art. 8). Egli acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che possedeva in precedenza.

Art. 30 cpv. 2

² Egli acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che avrebbe conseguito mediante opzione.

Art. 31

Figlio di padre
svizzero

¹ Il figlio straniero di padre svizzero non coniugato con la madre, se era minorenni all'atto dell'istituzione del rapporto di filiazione, può presentare, prima di 22 anni compiuti, una domanda di naturalizzazione agevolata qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a. risiede in Svizzera da un anno;
- b. conviva da un anno in comunione domestica con il padre;
- c. provi di avere relazioni personali strette e durevoli con il padre; o
- d. sia apolide.

² Dopo il compimento del ventiduesimo anno d'età, il figlio può presentare la domanda se ha risieduto in Svizzera durante almeno cinque anni complessivamente e vi risiede da un anno.

³ Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il padre ha o aveva da ultimo.

Titolo precedente l'art. 32 (d. Disposizioni comuni)

Questo titolo è spostato dopo l'art. 32.

Art. 32

Competenza

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.

Art. 37

Inchieste

L'autorità federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni della naturalizzazione.

Art. 42 cpv. 1

¹ Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L'articolo 34 è applicabile per analogia ai minorenni.

Art. 43

Abrogato

IV. Rimedi giuridici

Art. 50

Principi
procedurali

¹ La procedura dinanzi alle autorità cantonali è retta dal diritto cantonale.

² La procedura dinanzi all'autorità federale è disciplinata dalla legge federale sulla procedura amministrativa¹⁾ e da quella sull'organizzazione giudiziaria²⁾.

Art. 51

Ricorsi

¹ I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

² Sono parimente legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati, nonché il Dipartimento federale di giustizia e polizia.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia pronuncia definitivamente sui ricorsi contro il rilascio o il diniego dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Il governo del Cantone di naturalizzazione può nondimeno interporre ricorso al Consiglio federale contro il diniego dell'autorizzazione di naturalizzazione opposto dal Dipartimento.

Art. 52 e 53

Abrogati

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 173.110

Art. 57

Irretroattività

L'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante. Sono salvi gli articoli seguenti.

Art. 57a

Acquisto per legge della cittadinanza svizzera per il figlio di una svizzera per matrimonio

¹ Il figlio nato dal matrimonio di uno straniero e di una svizzera che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con uno svizzero secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952¹⁾ acquista la cittadinanza svizzera soltanto se non può acquistarne un'altra per nascita oppure diventa apolide prima della maggiore età.

² Anche i suoi figli acquistano la cittadinanza svizzera.

Art. 57b

Annullamento del matrimonio di una svizzera per matrimonio

¹ La donna che ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952¹⁾ conserva la cittadinanza svizzera dopo l'annullamento del matrimonio se al momento della celebrazione era in buona fede.

² I figli nati da un matrimonio dichiarato nullo rimangono cittadini svizzeri anche se i genitori avevano contratto matrimonio in malafede.

Art. 58

Reintegrazione di ex svizzere

¹ La donna che, prima dell'entrata in vigore della modificazione del 23 marzo 1990²⁾ della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito, può presentare una domanda di reintegrazione. Se aveva acquistato la cittadinanza svizzera per un matrimonio anteriore con uno svizzero, può essere reintegrata soltanto se ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto complessivamente durante sei anni.

² La domanda deve essere presentata entro dieci anni dalla perdita della cittadinanza svizzera. Può nondimeno essere presentata dopo la scadenza di questo termine nei casi di rigore oppure se la richiedente risiede in Svizzera da un anno.

³ Gli articoli 18, 24, 25 e da 33 a 41 sono applicabili per analogia.

¹⁾ RU 1952 1119

²⁾ RU ...

Art. 58^{bis} e 58^{ter}

Abrogati

Art. 58a

Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere per origine, adozione o naturalizzazione

¹ Il figlio straniero nato innanzi il 1° luglio 1985 e la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per origine, adozione o naturalizzazione può, se risiede in Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del 32° anno d'età.

² Dopo il compimento del 32° anno d'età, può presentare la domanda se ha risieduto in Svizzera durante cinque anni complessivamente e se vi risiede da un anno.

³ Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

⁴ Gli articoli 26 e da 33 a 41 sono applicabili per analogia.

Art. 58b

Naturalizzazione agevolata dei figli di svizzere per matrimonio

¹ Il figlio, la cui madre ha acquistato la cittadinanza svizzera per matrimonio anteriore con un cittadino svizzero secondo l'articolo 3 capoverso 1 della presente legge nel tenore del 29 settembre 1952¹⁾, può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

- a. la madre ha vincoli stretti con la Svizzera, in particolare se risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente;
- b. uno o più figli nati dal matrimonio anteriore della madre hanno la cittadinanza svizzera dalla nascita; o
- c. il figlio risiede in Svizzera e vi ha risieduto durante sei anni complessivamente.

² Nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a e b, la domanda deve essere presentata entro un termine di tre anni a contare dalla nascita del figlio e nei casi previsti nel capoverso 1 lettera c, prima che il figlio abbia compiuto il 22° anno di età.

³ Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che la madre ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

⁴ Gli articoli 26 e da 33 a 41 sono applicabili per analogia.

II

Il Codice civile svizzero¹⁾ è modificato come segue:

Art. 120 n. 4

Abrogato

Sostituzione terminologica

Negli articoli 134, 149, 161, 267a e 271, il termine «cittadinanza» è sostituito con «cittadinanza cantonale e attinenza comunale», rispettivamente con «la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale».

Titolo finale, art. 8 cpv. 4

⁴ L'articolo 120 numero 4 della presente legge, nel tenore del 29 settembre 1952²⁾, rimane valido per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della modificazione del 23 marzo 1990³⁾ della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

III

La legge federale del 26 marzo 1931⁴⁾ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è modificata come segue:

Art. 7

¹ Il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Questo diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione.

² I diritti di cui al capoverso 1 non sussistono se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.

Art. 11 cpv. 2

Abrogato

¹⁾ RS 210

²⁾ RU 1952 1119

³⁾ RU ...

⁴⁾ RS 142.20

Art. 17 cpv. 2

² Se questa data è già stata stabilita o se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, anche il coniuge ha diritto al permesso di domicilio. I figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Questi diritti si estinguono se l'avente diritto viola l'ordine pubblico.

IV

¹ La presente modificazione sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1990

Il presidente: Caveltz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 3 aprile 1990¹⁾

Termine di referendum: 2 luglio 1990

1182

¹⁾ FF 1990 I 1204

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per un abbandono progressivo dell'energia nucleare» del 23 marzo 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1990
Date	
Data	
Seite	1203-1213
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 284

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.